

**ALLEGATO 2**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

## CONTRATTO DI FORNITURA

L'Azienda Sanitaria Contraente \_\_\_\_\_ (C.F. n° \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_ - di seguito denominata **Azienda Sanitaria Contraente** - nella persona del Legale Rappresentante Dott.

\_\_\_\_\_ nato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_

### E

L'Impresa \_\_\_\_\_ (Partita I.V.A. n° \_\_\_\_\_) con sede in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.C.I.A.A. \_\_\_\_\_, Registro Imprese \_\_\_\_\_, che nel seguito viene definita **Fornitore** - nella persona di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_

### PREMESSO CHE

- a. per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria Contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b. la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonché sulla GUUE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c. con Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotti \_\_/\_\_/\_\_/\_/ della procedura di gara;
- d. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_ Euro;
- e. il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato d'oneri e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- f. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

Procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di Ausili tecnici per persone disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D.M. 332/99

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente contratto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

### **Articolo 1**

#### ***Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato d'oneri con i relativi allegati, l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:
  - a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle clausole del Capitolato d'oneri e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e da ogni altro atto della *Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del d.m. 332/99*;
  - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - d) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura di ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del d.m. 332/99* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

## **Articolo 2**

### **Oggetto**

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente ad eseguire la fornitura dei prodotti di cui al lotto\_\_\_, così come riportato nell'allegato Tabella Elenco Lotti, nonché a tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nell'allegato al Capitolato, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del contratto pari ad Euro \_\_\_\_\_,\_\_\_.
2. Tale importo economico complessivo è stato calcolato applicando i prezzi offerti in sede di gara alla tipologia e alla quantità dei dispositivi per cui si è presentata offerta.
3. I quantitativi specificati nei contratti potranno subire variazioni secondo quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

## **Articolo 3**

### **Durata del contratto**

1. Fermo restando l'importo economico complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di **36 (trentasei) mesi**.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la durata dell'efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento della medesima fornitura o di forniture analoghe.

## **Articolo 4**

### **Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. La procedura di gara ha ad oggetto mere forniture di prodotti, pertanto, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso della fornitura. Resta inteso che qualora

l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà il presente contratto. E' comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria Contraente e da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

## **Articolo 5**

### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
  - a. fornire i prodotti oggetto del/i lotto/i aggiudicato/i, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'Allegato al Capitolato e nell'allegato Tabella Elenco Lotti;
  - b. erogare tutti i servizi previsti dall'allegato al Capitolato;

- c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - d. prestare i servizi connessi alla fornitura, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell'allegato al Capitolato e negli atti di gara;
  - e. in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara;
  - f. eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara;
  - g. manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni propri derivanti da difetti delle forniture;
  - h. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio;
  - i. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria Contraente e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;
  - j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.
2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

## **Articolo 6**

### ***Modalità e termini di esecuzione della fornitura***

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun contratto e successivi ordini di consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
  - a. I servizi connessi alla fornitura si intendono prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Aziende Sanitarie non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.
  - b. La fornitura dei prodotti e l'erogazione dei servizi connessi si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
2. La Ditta aggiudicataria, a seguito dell'ordine emesso dalla Azienda Sanitaria Contraente, dovrà consegnare gli ausili presso il domicilio dell'utente indicato entro e non oltre 10

(dieci) giorni lavorativi dalla data dell'ordine. In caso di particolare urgenza, segnalata dagli uffici competenti, potranno essere concordati tempi di consegna abbreviati fino a 5 (cinque) giorni lavorativi. Per gli ausili antidecubito i tempi di consegna sono abbreviati a 2 (due) giorni lavorativi.

3. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito di 10 (dieci) giorni lavorativi e di 2 (due) giorni lavorativi per gli ausili antidecubito a decorrere dal primo ordine di consegna potrà procedere all'acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.
4. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti sia riconducibile a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria Contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.
5. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
  - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;
  - dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 8;
  - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13.

### **Articolo 7**

#### **Verifica e controllo quali/quantitativo**

1. Controllo qualitativi della fornitura potranno essere effettuati dal Responsabile del Servizio/Unità competente della Azienda Sanitaria Contraente ordinante. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dalla documentazione di gara e a quanto presentato in sede di offerta dalla Ditta le AA.SS.LL. potranno procedere così come disciplinato dall'Art. 5 dell'Allegato al Capitolato Tecnico.

2. L'accettazione della merce da parte dell'utente non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonererà il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
3. Gli ausili dovranno essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario. Tutti i beni dovranno obbligatoriamente possedere i requisiti essenziali, funzionali e tecnici indicati nel Capitolato Tecnico ed essere conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche vigenti.
4. I prodotti offerti dovranno essere accompagnati da schede tecniche, in lingua italiana, anche su supporto informatico, sulle quali dovrà essere indicato il lotto di riferimento, nonché ogni idonea documentazione utile a comprovare la corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti.

### **Articolo 8**

#### ***Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire***

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.
3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'ordine cui la fattura si riferisce, e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore alla fornitura.
4. Il Fornitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali". Dopo 30 (trenta)



giorni l'Azienda Sanitaria Contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fornitore stesso.

## **Articolo 9**

### **Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell'Offerta Economica.
2. Per gli ausili "correlati" si applicherà partendo dai prezzi previsti dal nomenclatore tariffario vigente (DCA U0112/2011) lo sconto medio offerto sugli ausili "principali".
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti negli allegati di gara.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
7. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 (dodici) mesi dall'aggiudicazione.
8. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

## **Articolo 10**

### **Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalle Aziende Sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla determinazione della Regione Lazio che approva l'aggiudicazione, al singolo contratto e all'ordine di consegna cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria Contraente.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Aziende Sanitarie contraenti.
4. Le fatture emesse dal Fornitore dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Contraente.
5. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto dovrà essere approvato dal Responsabile per la gestione del contratto, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Responsabile lo ritenesse necessario, potrà richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento aziendale. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".
6. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore, presso \_\_\_\_\_, e con le seguenti coordinate bancarie:  
**Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc\_\_\_\_\_.**

7. Rimane inteso che il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Azienda Sanitaria procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'impresa che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

#### **Articolo 11**

##### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono: \_\_\_\_\_.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Regione.
7. L' Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all' Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

## **Articolo 12**

### **Trasparenza**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
  - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
  - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti

per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 13**

#### **Penali**

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comportano l'applicazione delle penali previste dall'allegato al Capitolato di gara.
2. Le penali verranno comminate nei casi e per gli importi previsti dall'allegato al Capitolato di gara.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nell'allegato al Capitolato, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Azienda Sanitaria.
4. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Azienda Sanitaria medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda Sanitaria nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda Sanitaria, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'allegato al Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. Decorso il termine massimo di ritardo di 30 (trenta) giorni ogni singola Azienda Sanitaria Contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. Ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto, al netto di IVA; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. I danni arrecati dall'impresa alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. Qualora l'Azienda Sanitaria non accogliesse le giustificazioni addotte dall'impresa ovvero l'impresa stessa non provvedesse al ripristino del servizio, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda Sanitaria addebitando le spese all'impresa.
11. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dall'Amministrazione, verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

#### **Articolo 14**

##### **Cauzione definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria Contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Contraente.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria Contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento).
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Articolo 15**

##### **Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Articolo 16**

##### ***Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa***

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, in ordine allo svolgimento delle attività di cui al rapporto stesso. In particolare, detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore - nell'esecuzione delle attività di cui all'Allegato al Capitolato - possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio che delle Aziende Sanitarie Contraenti, a qualsiasi

eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Articolo 17**

#### **Risoluzione**

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:
  - a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto;
  - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria Contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
  - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
  - h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
  - j) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
  - k) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  - l) cessione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22;



- m) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 298, 2° comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
  3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

### **Articolo 18**

#### **Recesso**

1. L'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
  - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria Contraente.
  3. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

### **Articolo 19**

#### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

### **Articolo 20**

#### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avranno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei contratti, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **Articolo 21**

##### ***Trattamento dei dati, consenso al trattamento***

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente, con la stipula del contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

#### **Articolo 22**

##### ***Cessione di credito e di contratto***

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.

2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 23**

#### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Azienda Sanitaria Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall'Azienda Sanitaria Contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Azienda Sanitaria Contraente medesima, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Azienda Sanitaria Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente,

per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore dovrà applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Azienda Sanitaria Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato articolo 118.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

***ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)***

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

#### **Articolo 24**

##### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli,

carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

#### **Articolo 25**

##### **Responsabile del Servizio**

1. L'aggiudicatario nominerà un Responsabile del Servizio che sarà il referente nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono:

numero telefonico: \_\_\_\_\_, numero di fax: \_\_\_\_\_,  
indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 26**

##### **Nuovi prodotti**

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti e la Regione Lazio sull'evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

#### **Articolo 27**

##### **Recall, ritiro del prodotto e cessata produzione**

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o malfunzionamento dei prodotti aggiudicati, tale da determinare possibile recall. In tale eventualità, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Azienda Sanitaria, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido gli assistiti ai quali è stato consegnato l'ausilio oggetto di recall. In caso di recall, il Fornitore dovrà fornire il codice e numero di serie dell'ausilio in oggetto.
2. Sarà a carico del Fornitore ogni onere derivante da eventuali procedure di richiamo ascrivibili a difettoso o imperfetto funzionamento dei prodotti.

3. In caso di recall, ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il Fornitore metta a disposizione dell'Azienda Sanitaria contraente prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del recall / ritiro/ cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria. In caso di valutazione negativa, l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Fornitore saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

### ***Articolo 28***

#### ***Foro competente***

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria Contraente, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente.

### ***Articolo 29***

#### ***Verifiche sull'esecuzione del contratto***

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente.

### ***Articolo 30***

#### ***Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione***

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010 nomina il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile del Procedimento e il

Sig. \_\_\_\_\_, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

**Articolo 31**

***Allegati***

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Capitolato d'oneri comprensivo dei suoi allegati, ivi incluso il Capitolato Tecnico, debitamente sottoscritti dal Fornitore, Offerta del Fornitore.

Letto approvato e sottoscritto, Li \_\_\_\_\_

Il Fornitore

L'Azienda Sanitaria Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Capitolato e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile., tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Capitolato d'oneri e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 2 Oggetto, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, Articolo 9 Corrispettivi, Articolo 10 Fatturazione e pagamenti, Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 Penali, Articolo 14 Cauzione definitiva, Articolo 16 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 17 Risoluzione, Articolo 18 Recesso, Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 26 Nuovi prodotti, Articolo 27 Recall, ritiro del prodotto e cessata produzione, Articolo 28 Foro competente, Articolo 29 Verifiche sull'esecuzione del contratto, Articolo 30 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione, Articolo 31 Allegati.

LETTO E APPROVATO  
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE  
*IL FORNITORE*

---